

**Letterio Giordano**

CN = Letterio Giordano

C = IT

REP. Contratti GCME al n. 27 del 27 novembre 2024**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER IL RISANAMENTO DELLE BARACCOPOLI  
DELLA CITTÀ DI MESSINA**  
(art. 11 ter d.l. 11 aprile 2021 n. 44 e ss.mm.ii.)

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA  
ITALIANA

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA  
ITALIANA

**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio  
Civile Servizio di Messina  
Ufficio del Soggetto attuatore

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all'archeologo Letterio Giordano per il Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi nel cantiere dei "Lavori di riqualificazione ambientale da effettuarsi nell'area di Via Macello Vecchio dove non è prevista la riedificazione" di cui all'Appalto Specifico n. 8.**

**Importo stimato del servizio di sorveglianza archeologica è di € 6.073,60 oltre IVA e oneri accessori.**

**Importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 2%, è di € 5.952,13 oltre IVA e oneri accessori.**

**CUP: D41B2100240001 – CIG: B261706E34**

**CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO**

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati, da:

- l'ing. Santi Trovato, nato a \_\_\_\_\_, residente in Messina (ME), via il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, in nome, per conto e nell'interesse della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Tecnico, C.F. 80012000826, nel seguito il *Committente*;
- l'archeologo Letterio Giordano, con studio in Saponara, Via Bertone, 2 – CAP 98047 codice fiscale p.IVA 03527280832,

**PREMESSO CHE**

- Il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 8 ad oggetto "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- a tenore dell'art. 18, comma 3 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023), "A decorrere dal 10 gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con Decreto commissoriale n. 1 del 2 marzo 2023 il subentrante Commissario straordinario ha

nominato un Sub commissario, individuato nella persona dell'Avv. Marcello Scurria, al quale sono state delegate le attività e le funzioni proprie del Commissario Straordinario per lo svolgimento del relativo mandato attribuendo allo stesso *"il compito primario di porre in essere, con la massima tempestività, tutte le attività e gli atti propedeutici ai fini del completamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi e delle eventuali modifiche e/o successive integrazioni che saranno apportate, anche in relazione alle ulteriori risorse eventualmente disponibili"*;

- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito al sottoscritto ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- con D.R.S. 4 giugno 2024, n. 786, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* - (Comune di Messina), l'Ing. Giovanna Grinciari, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - servizio di Messina, in sostituzione del Geom. Francesco Musciumarra ;
- con Decisione a contrarre del 373 del 25 giugno 2024 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina nella qualità di soggetto attuatore, su proposta del RUP, è stato deciso di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del codice, del Servizio di sorveglianza archeologica da espletarsi durante i lavori i lavori di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* di Via Macello Vecchio", a favore dell'archeologo Letterio Giordano;
- mediante affidamento diretto/RdO, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del codice, è stata ratificato l'incarico del servizio di sorveglianza archeologica da espletarsi durante i lavori di Via Macello Vecchio nell'ambito dei lavori di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* all' archeologo Letterio Giordano , con studio in Saponara, Via Bertone, 2 – CAP 98047 codice fiscale GRDLTR79C07F158C, p.IVA 03527280832;
- nell'ambito della procedura di affidamento diretto l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici, di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente Disciplinare e di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 - Oggetto dell'incarico, modalità di esecuzione e rinvio**

Il *Committente* affida all'*Affidatario*, che accetta, l'incarico relativo alla sorveglianza archeologica da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area di Via Macello Vecchio, nell'ambito dei lavori di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"*.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione e, in particolare, al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., rubricato "Codice dei contratti pubblici

in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante deleghe al governo in materia di contratti pubblici (nel seguito *Codice*) e al disposto di cui all'allegato I.2, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile unico del progetto e dal *Committente*.

Oltre a quanto precede, per ciò che non è espressamente stabilito nel presente Disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

#### **Art. 2 - Prestazioni professionali – Divieto di subappalto**

Le prestazioni richieste all'*Affidatario* in attuazione del presente incarico consistono nella sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area di Via Macello Vecchio, nell'ambito dei lavori di *Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione* "in Via Macello Vecchio in conformità alle norme vigenti e, in particolare, al *Codice*, al relativo allegato I.2, al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13 e alle disposizioni impartite dal RUP.

Nel Servizio di sorveglianza archeologica l'*Affidatario* dovrà attenersi a quanto segue:

- dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare;
- tutti gli elaborati redatti rimarranno in proprietà alla stazione appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione;
- l'*Affidatario* dovrà recepire tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo;

Per tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo l'*Affidatario* non può avvalersi del subappalto.

Con la sottoscrizione del presente Disciplinare il soggetto incaricato solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla esecuzione di rilievi e indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose.

L'*Affidatario* riferirà con cadenza almeno settimanalmente al RUP sull'andamento delle attività e sulle eventuali criticità che dovessero presentarsi.

In particolare l'incarico si articola come di seguito.

L'*Affidatario* è tenuto a svolgere il Servizio di Sorveglianza Archeologica nell'ambito dei lavori da realizzare, nei limiti del finanziamento concesso, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni della stazione appaltante, con tutti gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, prescritti dalle vigenti norme in materia.

L'*Affidatario* è tenuto a predisporre tutti gli atti necessari alla gestione della sorveglianza del cantiere durante le lavorazioni di scavo da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di via Macello Vecchio, ed in particolare a fine servizio dovrà produrre:

- diario di scavo
- relazione tecnica-scientifica;
- documentazione fotografica e relativi elenchi etc.

e quant'altro necessario, che restano comprese e compensate nell'importo a vacazione;

Gli elaborati sopra distinti saranno forniti al RUP in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale ed una copia in formato digitale, firmata in PADES, dall'*Affidatario*.

#### **Art. 3 - Impegni dell'*Affidatario* Verifica nell'interesse archeologico**

L'*Affidatario* riconosce la facoltà del *Committente* di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri e il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente nell'ambito del servizio in questione o necessari al rilascio di nulla-osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dall'Organo preposto al vincolo archeologico.

L'Affidatario è tenuto a eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi Uffici, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

L'Affidatario, successivamente al conferimento dell'incarico, avvierà - di concerto con il RUP e senza pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero accesso alle aree interessati dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell'incarico avvalendosi, eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra.

L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante, fermo restando la propria responsabilità nei confronti della stazione appaltante medesima. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare. Il Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

#### **Art. 4 -Impegni del Committente**

Il Committente si impegna a:

- trasmettere all'Affidatario tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali organismi preposti e/o a vario titolo interessati

#### **Art. 5 - Tempi contrattuali**

L'Affidatario effettuerà le prestazioni professionali nell'ambito nei tempi dettati dal contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'Impresa assuntrice dei lavori di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"*, limitatamente alle lavorazioni di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area.

#### **Art.6 - Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento**

il compenso è stabilito a vacazione ai sensi del punto 5.2 -Attività di Sorveglianza e scavo archeologico lettera A. -Compensi a Vacazione- giornata/uomo, del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA) edito nell'ottobre 2011.

Il livello individuato è il 2° -Archeologo responsabile/Esecutore come da tabella che segue:

<b>livello</b>	<b>denominazione</b>	<b>tariffa</b>
1 livello	Archeologo/Coordinatore/Responsabile/esecutore	€ 303,68

Gli importi riportati corrispondono alle tariffe di base, applicabili e s'intendono comprensivi di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali (INPS 4%).

Dal presente computo s'intende esclusa la documentazione grafica e topografica.

In particolare:

Per le attività di scavo e/o sorveglianza archeologica si applica una tariffa forfettaria sulla base del Tariffario ANA (Associazione Nazionale Archeologi) ottobre 2011, per Archeologo Responsabile/Esecutore, punto 5.2 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SCAVO ARCHEOLOGICO. A. COMPENSI A VACAZIONE

Considerato che l'incarico possa espletarsi nell'ambito di 20 giornate lavorative e per 8 ore al giorno, l'importo preventivo del Servizio è pari a € 6.073,60 oltre IVA e oneri fiscali.

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 2% offerto in sede di gara, è di € 5.952,13 oltre IVA e oneri accessori.

Le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al presente articolo.

I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

All'*Affidatario* non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede dell'espletamento del servizio.

*Il corrispettivo indicato è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.*

L'incarico si intende completato al momento del completamento degli scavi di bonifica da parte dell'impresa appaltatrice. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli interessi da calcolarsi secondo legge. Si evidenzia a tal fine che nel caso in cui non dovesse procedere agli scavi, per cause non dipendenti dall'Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che all'*Affidatario* non spetta alcun compenso.

All'importo sopra fissato devono essere aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo previdenziale pari al 4%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto delle fatturazioni delle prestazioni.

Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico potranno essere pagate solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non sarà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

Il pagamento avverrà in unica soluzione a completamento del servizio prestato e previo la produzione degli elaborati prescritti all'art. 2.

L'*Affidatario* dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente;
- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e, in particolare, che non sussistono cause ostative alla sottoscrizione del presente atto;

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione e in tal senso di impegnarsi ad acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;
- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento siano effettuate mediante e-mail al seguente indirizzo PEC "letterio.giordano@pec.it".

#### **Art. 7- Penali**

Qualora l'*Affidatario* non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, il *Committente* ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché l'*Affidatario* si possa uniformare alle prescrizioni del presente Disciplinare. In particolare, il mancato completamento del sorveglianza archeologica comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo affidato per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10 per mille (10 giorni) oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, a semplice intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa.

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di cui sopra, per espressa pattuizione delle parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura.

Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa possa essere continuata utilmente a insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.

#### **Art. 8 - Revoca e risoluzione dell'incarico**

È facoltà del *Committente* revocare l'incarico quando l'*Affidatario* sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare o a istruzioni legittimamente impartite dal RUP. Nel caso che il ritardo di cui all'art. 7 ecceda i giorni 3 (tre) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'*Affidatario* inadempiente e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 7 (sette) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

Qualora il *Committente* di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'*Affidatario*, proceda alla revoca dell'incarico, all'*Affidatario* stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20 per cento sui compensi maturati, fermo restando il diritto dell'*Affidatario* al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 9 - Recesso dall'incarico**

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'*Affidatario*, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'*Affidatario* non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale dell'*Affidatario* costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto all'*Affidatario* l'onorario e il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza la maggiorazione per incarico parziale.

#### **Art. 10 - Adempimenti previdenziali**

All'atto della firma del presente Disciplinare l'*Affidatario* ha dimostrato di possedere la regolarità contributiva presso l'INPS mediante documento rilasciata dall'Ente il 4 settembre 2024 valido sino al 2 gennaio 2025.

#### **Art. 11 - Adempimenti in materia antimafia**

Si prende atto che in relazione all'*Affidatario* non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, in base alle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

L'*Affidatario* dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23.

La verifica del Casellario Giudiziale risulta nulla, come da certificato del Ministero della Giustizia datato 22 luglio 2024.

#### **Art. 12 - Polizza assicurativa**

L'*Affidatario* dovrà presentare, prima dell'affidamento del servizio, polizza di responsabilità professionale emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, "Sompo International Insurance – London" fino al 11 dicembre 2024.

La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata presentazione della polizza da parte del professionista prima della consegna del servizio esonera la stazione appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

#### **Art. 13 - Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie**

In caso di disaccordo sui compensi spettanti all'*Affidatario* per controversie o contestazioni che potesserosorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 14 - Domicilio, rappresentanza delle parti**

L'*Affidatario* elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede in Saponara (ME) Via Bertone, 2.

Qualunque comunicazione effettuata dal *Committente* al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'*Affidatario*.

L'Affidatario individua sé stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; il *Committente* individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15 del *Codice*.

#### **Art. 15 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico dott. archeologo Letterio Giordano , in relazione agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, comunica e dichiara che i dati relativi al c/c bancario dedicato al contatto in oggetto sono i seguenti:

- IBAN: , intestato a Letterio Giordano
- soggetto delegato a operare sul conto corrente è: Sig. Letterio Giordano nato a , residente a

L'*Affidatario* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrativee le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6, comma 4 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. .

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente Disciplinare.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviaato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

#### **Art. 16 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il *Committente* verifica in occasione di ogni pagamento all'*Affidatario* l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 17 - Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati e quanto altro inerente all'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso all'*Affidatario*, resteranno di proprietà piena e assoluta del *Committente*, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'*Affidatario* possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non siano in alcun modo attribuite all'*Affidatario* medesimo.

L'*Affidatario* si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrono i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il *Committente* potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'*Affidatario* in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'*Affidatario* stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'*Affidatario* a norma di legge e il *Committente* autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal *Committente*.

#### **Art. 18 - Clausole finali**

Il presente Disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l'*Affidatario*, lo sarà invece per il *Committente* solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto l'*Affidatario* e il *Committente*, ai sensi del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di *curriculum*, pubblicazioni, *brochure*, siti *web* e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il *Committente*, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente Disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno a esplicare piena efficacia.

#### **Art. 19 - Spese di contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico dell'*Affidatario*.

*L'Affidatario*

*Il Committente*  
Il soggetto Attuatore  
Il Dirigente del Servizio GCME  
L'Ingegnere Capo  
*Ing. Santi Trovato*



SANTI TROVATO  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
27.11.2024 17:33:05  
GMT+02:00